

COPIA

ORIGINALE

AGENZIA DELLE DOGANE  
 Ufficio normativa e  
 contenzioso del lavoro e  
 progressioni del personale  
 - 4 DIC. 2012  
 Protocollo n. 143569/P

TRIBUNALE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. per

15 NOV. 2012



Di **Domenico Nicola** nato a Napoli il 15.06.1970 C.F. DDMNCL70H15F839X, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Elisabetta Pianese e Maria Giordano, (CF: GRDMRA74B43F839J), con le quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio, 8 e presso le quali dichiara di ricevere comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 081 5519279 ovvero alla seguente PEC: [elisabettapianese@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:elisabettapianese@avvocatinapoli.legalmail.it)

**PREMESSO IN FATTO CHE**

1. l'istante è attualmente dipendente della Agenzia delle Dogane ed in servizio presso la Direzione Interregionale per la Campania e Calabria;
2. l'istante ha chiesto di partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione degli sviluppi economici all'interno delle aree funzionali indette con bando di concorso ex D.D. del 25.05.2010 pubblicato in data 27.05.2010;
3. trovandosi nella condizione di poter concorrere sia per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2 della seconda area con decorrenza dal 1° gennaio 2007 che per l'analogo passaggio (F1/F2) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, avendo maturato al 31 dicembre 2006 il prescritto biennio di permanenza minima nella fascia F1 della seconda area, il ricorrente ha utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato A del citato bando;

Avv.ti Elisabetta Pianese e Maria Giordano Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio. Vi conferisco tutte le facoltà di legge, ivi comprese quella di sottoscrivere atti, chiamare in causa terzi, rinunciare al giudizio, assistermi nella eventuale fase esecutiva. Ho ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e presto il consenso al trattamento e diffusione di tali dati per lo svolgimento del mandato affidato Vi. Ratifico sin da ora il Vostro operato ed eleggo domicilio con Voi in Napoli alla Piazza G. Bovio, 8.

*Handwritten signatures:*  
 Domenico Nicola  
 per  
 Maria Giordano  
 15/11/2012

4. con D.D. prot.n°12862/RI dell'11.05.2011 sono state pubblicate le graduatorie di merito afferenti la procedura in disamina;

5. nella graduatoria per l'anno 2007, il ricorrente si colloca al 327° posto e non in posizione utile ai fini del conseguimento della progressione economica da F1 a F2 decorrente dal 1° gennaio 2007;

6. risultano collocati nella medesima graduatoria, altresì, i funzionari (elencati nel documento n. 4 allegato al presente fascicolo) **non più presenti nei ruoli dell'Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane alla data della pubblicazione della graduatoria;**

7. nella graduatoria relativa all'anno 2008 il ricorrente è collocato al 9° posto, quindi, in posizione utile. Occorre rilevare, tuttavia, che nella graduatoria per l'anno 2007 dal posto 222° a quello 324° risultano collocati a parità di punteggio n. 103 candidati.

Tra questi - al fine di integrare il contingente di 249 unità previsto dal bando di concorso per l'anno 2007 - ne saranno individuati 28, all'esito di una prova teorico-pratica. Gli 85 candidati che, in base al punteggio riportato nella prova, non si collocheranno in posizione utile per l'attribuzione della fascia economica F2 della seconda area con decorrenza 2007, confluiranno nella graduatoria della procedura per l'attribuzione della fascia economica F2 della seconda area per l'anno 2008 [così come previsto dall'art. 3 della citata D.D. prot.n°12862/RI dell'11.05.2011] ove si collocheranno in base al punteggio complessivo relativo ai titoli posseduti al 31.12.2007

8. per quanto al punto precedente, la posizione ricoperta dal ricorrente nell'ambito della graduatoria per l'anno 2008 **risulta solo potenzialmente utile;**

9. parimenti, sono presenti nella graduatoria per l'anno 2008 i funzionari (elencati sempre nel documento n. 4 allegato al presente fascicolo) **non più presenti nei ruoli dell'Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane alla data della pubblicazione della graduatoria medesima;**

Tanto premesso in fatto si osserva in

### **DIRITTO**

L'inserimento nelle graduatorie di merito, da parte dell'Amministrazione procedente [*recte* Agenzia delle Dogane], di funzionari non più presenti nei ruoli della stessa all'atto della pubblicazione delle graduatorie di merito è in contrasto con il principio generale, fatto proprio da consolidata giurisprudenza, in base al quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno, fra i quali **l'appartenenza all'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio, devono essere posseduti non solo al momento dell'inizio della procedura, ma anche a quello successivo della sua conclusione.**

*Rebus sic stantibus*, il mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso interno - indetto dall'Amministrazione di appartenenza e finalizzato ad individuare personale destinato a coprire posizioni resesi vacanti in organico - costituisce presupposto indefettibile, atteso che la progressione in carriera dei pubblici dipendenti corrisponde

all'interesse pubblico specifico dell'Amministrazione al soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative ed operative.

Sul punto la giurisprudenza è unanime: *"I requisiti di partecipazione ad un concorso interno... devono sussistere non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo, ma anche al momento della nomina, atteso che in caso contrario il dipendente si troverebbe nella impossibilità giuridica di occupare il posto"* (in tal senso, TAR Pescara sez. I, n. 191 del 21.3.2008, TAR Bari sez. I, n. 539 del 23.2.2007 e, *ex multis* C. di St. IV sez., 4 agosto 1986 n° 536 - T.A.R. Lazio II sez., 28 gennaio 2000 n° 459 e 20 dicembre 2000 n° 12364).

Di conseguenza, ove i requisiti siano venuti meno nel corso del procedimento l'Amministrazione non può procedere alla nomina del soggetto non più in possesso dei requisiti richiesti, poiché ciò contrasterebbe non solo con la disciplina che regola la procedura selettiva, ma anche con i principi di *economicità e buon andamento* (art. 97 Cost.), che non consentono di nominare vincitori soggetti che non abbiano la qualifica riguardante il posto da ricoprire (*ex multis* C. di St. VI sez., 15 dicembre 1992 n° 1103 e 20 febbraio 1998 n° 186 - T.A.R. Lazio III sez., 7 giugno 2000 n° 4751).

Al riguardo ne discende che i candidati, anche se utilmente collocati in graduatoria, non possono comunque ottenere la nomina ove nelle more della procedura concorsuale non conservino più i requisiti prescritti dal bando di concorso, in quanto ormai fuori dall'organizzazione

dell'amministrazione che ha indetto il concorso (sul punto Cons. Stato, sez. VI, n 369 del 13.6.2007).

Ad una difforme interpretazione appare di ostacolo l'interesse pubblico inerente alle procedure concorsuali, siano queste concorso interno o pubblico, che è quello della copertura dei posti disponibili mediante l'assegnazione a coloro che, all'atto dell'adozione del provvedimento di nomina, hanno i requisiti per poterli occupare.

Ed in particolare per ciò che attiene i concorsi interni, è anche interesse dell'Amministrazione quello di poter operare la scelta dei vincitori nell'ambito di una selezione più ristretta, riservata cioè a coloro che durante il rapporto di impiego abbiano già dato prova di piena affidabilità, sia sotto l'aspetto della capacità professionale, sia in relazione all'adempimento di tutti i doveri d'ufficio con l'innegabile vantaggio per l'Amministrazione di poter valorizzare ed utilizzare esperienze precedentemente acquisite e ciò non sarebbe possibile nella ipotesi di personale già collocato a riposo e quindi fuori dell'Amministrazione o svolgente mansioni afferenti un'area funzionale diversa (C. di St. IV sez., 27 giugno 2000 - T.A.R. Lazio sez. II bis, 12 maggio 2005).

Per questi motivi si chiede che la S.V. ill.ma Voglia preliminarmente, in via istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla convenuta Agenzia delle Dogane di esibire l'elenco completo dei funzionari collocati nelle graduatorie di merito di cui trattasi afferenti i passaggi dalla posizione retributiva F1 alla posizione retributiva F2 della seconda area e non più presenti nei ruoli dell'Amministrazione alla data della pubblicazione delle

citare graduatorie e, inoltre, che previa fissazione dell'udienza di discussione e le declaratorie di rito, voglia così provvedere:

- A) Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare invalida la graduatoria pubblicata con D.D. prot.n°12862/RI del 11.05.2011;
- B) Ordinare all'Agencia delle Dogane, Direzione Interregionale per la Campania e Calabria, nella persona del legale rapp.te p.t., di procedere a riformare la stessa con l'esclusione dei soggetti che non possedevano i requisiti previsti dal bando di concorso su indicato **al momento della pubblicazione della graduatoria medesima.**
- C) Condannare la convenuta Agencia delle Dogane, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze onorarie di giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati che dichiarano l'anticipo delle spese e la non riscossione degli onorari.


Allo stato il giudizio non presenta esigenze istruttorie per il ricorrente tenuto conto del rilievo che i fatti dedotti in giudizio risultano provati per tabulas e sono comunque incontrovertibili.

L'istante, tuttavia, si riserva di conferire al giudizio le prove che si potranno rendere necessarie all'esito della costituzione in giudizio della convenuta.


Allega: documenti di cui all'indice atti.

Napoli, 2.12.2011

avv. Elisabetta Pianese



avv. Maria Giordano



Prot. 26717/RU del 10/09/2012

R.G. N. 53341/2011

Udienza del 03/10/2012

Giudice dott. ssa Alessandra Lucarino

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

L'Agenzia delle dogane (C.F. 97210890584) in persona del Direttore Interregionale e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Alberto Libeccio (C.F. LBCLRT58L11F839S) domiciliato per la carica presso la Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, via Alcide De Gasperi, 20 - 80133 - Napoli - tel. 081-2527255 - fax. 081-5528236. e - mail. did.campaniacalabria.legale@agenziadogane.it.pce.did.campaniacalabria.legale@pce.agenziadogane.it).

**RESISTENTE**

Contro

Il Sig. **DI DOMENICO** Nicola rappresentato e difeso come in atti;

**RICORRENTE**

**FATTO E DIRITTO**

Il Sig. **DI DOMENICO** Nicola partecipava alle procedure selettive, indette dall'Agenzia delle dogane con determinazione direttoriale prot. n. 14843/RI del 25 maggio 2010, e finalizzate all'attribuzione di sviluppi economici all'interno della seconda Area.

In particolare, partecipava sia alla procedura per il passaggio da F1 a F2 con decorrenza 1° gennaio 2007, ( riguardante **249 sviluppi economici**), sia all'analogo passaggio con decorrenza 1° gennaio 2008( riguardante **50 sviluppi economici**).

Con determinazione prot. n. 12862/RI dell'11 maggio 2011 venivano approvate le graduatorie provvisorie di merito riguardanti le procedure selettive in argomento.<sup>1</sup>

Orbene, nella graduatoria con decorrenza iniziale 1° gennaio 2008, il Sig. Di Domenico si collocava al 9° posto, posizione potenzialmente utile per conseguire la superiore fascia retributiva.

Invece, nell'analoga graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2007, il dipendente si collocava al 327° posto. Va precisato che in detta graduatoria dal 222° posto al 324° posto, risultano collocati a parità di punteggio 103 candidati.

A tale riguardo, l'art. 3 della determinazione prot. n. 12862/RI dell'11 maggio 2011 prevede che i candidati che, giustappunto, si sono collocati dal 222° al 324° posto, dovranno sostenere – qualora tale graduatoria dovesse rimanere confermata pur a seguito della definizione del contenzioso instaurato avverso il relativo bando – una prova teorico – pratica, consistente in quesiti a risposta multipla.

Inoltre, i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova, non si collocano in posizione utile nella graduatoria per l'attribuzione della fascia F2 della seconda area con decorrenza 2007, confluiranno nella graduatoria della procedura per l'attribuzione della fascia F2 con decorrenza 2008.

Sicché, la posizione rivestita dal ricorrente in quest'ultima graduatoria (9° posto) risulterà, con ogni probabilità, compromessa a seguito della riformulazione della medesima per effetto del disposto dell'art. 3 della menzionata determinazione prot. n. 12862/RI dell'11 maggio 2011.

Tanto premesso, con l'odierno ricorso, il dipendente sostiene che nelle graduatorie in questione si sarebbero collocati in posizione utile ai fini della progressione, funzionari che alla data di pubblicazione delle medesime, non sarebbero più presenti nei ruoli dell'Agenzia delle dogane.

Pertanto, chiede che venga dichiarata invalida la suddetta graduatoria e che si ordini all'Agenzia delle dogane di “riformare la stessa con l'esclusione dei soggetti che non possedevano i requisiti previsti dal bando di concorso ... al momento della pubblicazione della graduatoria medesima”, ossia i candidati “non più presenti nei ruoli dell'Amministrazione dell'Agenzia delle dogane alla data di pubblicazione della graduatoria medesima”.

\*\*\*\*\*

Impugnata e disconosciuta ogni contraria conclusione e richiesta, l'Agenzia delle Dogane si costituisce con il deposito della presente memoria e del fascicolo e deduce quanto segue.

---

<sup>1</sup> Va precisato, a tale riguardo, che la provvisorietà di tale graduatoria discende, come risulta dalle relative premesse, dalla circostanza che il relativo bando è stato impugnato da talune candidate con ricorsi – ad oggi non ancora definitivi – ad ottenere la disapplicazione di una clausola del bando stesso, per cui i punteggi riportati in graduatoria sono suscettibili di modifica.



Al riguardo si rileva che il ricorso in trattazione non è stato notificato ad alcuno dei controinteressati – ossia ad alcuno dei candidati già inseriti nella graduatoria impugnata e dei quali il ricorrente chiede l'esclusione - e ciò violando il principio del contraddittorio, sussistendo nella fattispecie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Infatti, qualora il Giudice adito ritenesse di dover accogliere la domanda proposta dal ricorrente, dovrebbe pronunciare una sentenza dichiarativa dell'obbligo, per l'Amministrazione, di riformulare la graduatoria della procedura selettiva in parola, previa esclusione di alcuni dei candidati già inseriti nella stessa: una tale sentenza non potrebbe che essere pronunciata anche nei confronti di tali candidati, che devono, pertanto, essere convenuti nello stesso processo in attuazione del principio del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c..

Posto quanto sopra, entrando comunque nel merito delle pretese avanzate dal ricorrente, a dimostrazione della relativa infondatezza nel merito, si osserva quanto segue.

Come già accennato, Il Sig. Di Domenico chiede che venga dichiarata "invalida la graduatoria pubblicata con Determinazione Direttoriale prot. n. 12862/RI dell'11 maggio 2011", lamentando l'illegittimità della suddetta graduatoria, in quanto nella stessa sono stati inseriti i candidati "non più presenti nei ruoli dell'Amministrazione dell'Agenzia delle dogane alla data di pubblicazione della graduatoria....".

A presunto sostegno delle pretese avanzate il ricorrente cita l'orientamento giurisprudenziale "in base al quale i requisiti per la partecipazione a un concorso interno... devono sussistere non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo, ma anche al momento della nomina, atteso che in caso contrario il dipendente si troverebbe nell'impossibilità giuridica di occupare il posto".

In realtà, la giurisprudenza citata dal ricorrente (tra cui TAR Pescara, sez. I, n. 191 del 21 marzo 2008, TAR Lazio, Sez. II, n. 12364 del 20 dicembre 2000, TAR Bari, sez. I, n. 539 del 23 febbraio 2007), si riferisce a fattispecie del tutto diverse da quella oggetto del presente gravame: infatti, mentre le pronunce citate dal ricorrente si riferiscono a concorsi interni per l'accesso a un nuovo posto di lavoro<sup>2</sup>, ossia per l'accesso a un'area/qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza ovvero per l'accesso ad una qualifica dirigenziale, la procedura selettiva oggetto del ricorso in trattazione è finalizzata solo all'attuazione dello sviluppo economico del dipendente all'interno dell'area funzionale di appartenenza, ossia all'attribuzione al dipendente della fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta, ferma restando l'area di appartenenza.

In sostanza, il concorso interno oggetto del ricorso in trattazione non implica mutamento dello status giuridico ovvero inquadramento in una diversa area/qualifica funzionale – tant'è che i relativi vincitori non devono stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro – bensì solo

<sup>2</sup> Così la Corte di Cassazione ha ripetutamente definito i concorsi interni per l'accesso ad un'area funzionale superiore (si citano a titolo esemplificativo, le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 ottobre 2003, n. 15403 e 13 luglio 2007, n. 15662).

l'attribuzione ai vincitori medesimi della fascia retributiva superiore nell'ambito della medesima area funzionale di inquadramento.

In coerenza con quanto sin qui esposto, l'art. 1 del relativo bando di cui alla Determinazione Direttoriale n. 14843/RI del 25 maggio 2010 così dispone : " Sono contestualmente indette due procedure selettive, finalizzate l'una all'attuazione di **249 complessivi sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3 con decorrenza 1° gennaio 2007, sull'intero territorio nazionale esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, e l'altra, all'attuazione di complessivi 50 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3 con decorrenza dal 1° gennaio 2008<sup>1</sup>, sull'intero territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano. ...Può partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione degli sviluppi economici con decorrenza dal 1° gennaio 2008 il personale a tempo indeterminato in organico presso l'Agenzia delle dogane al 31 marzo 2009...".**

**Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo, il bando di concorso prescrive quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi l'appartenenza all'organico dell'Agenzia solo alla data del 31 marzo 2009, non anche la permanenza dei candidati nell'organico dell'Amministrazione fino alla data di pubblicazione della relativa graduatoria.**

La suddetta data del 31 marzo 2009, doverosamente riportata nel citato art. 1 del bando, è stata individuata in sede di contrattazione integrativa dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dall'Agenzia delle dogane – cui l'art. 83, comma 1, del CCNL del Comparto Agenzie fiscali rimette l'integrazione dei criteri e delle procedure ivi previste al fine dell'attuazione degli sviluppi economici all'interno dell'area – con accordo del 29 luglio 2009 (v. art. 5 citato): il 31 marzo 2009 è, infatti, la data di sottoscrizione dell'accordo con cui le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e l'Agenzia delle dogane hanno individuato i criteri oggettivi di valutazione, ossia i titoli valutabili nell'ambito delle procedure selettive in argomento e i relativi punteggi attribuibili, in attuazione di quanto disposto dall'art. 82 del citato CCNL, secondo cui " Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia...nel rispetto...dei criteri generali previsti dal presente CCNL, all'art. 83 ( procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico)".

In sintesi: le procedure selettive di cui trattasi non sono finalizzate all'attribuzione di un nuovo *status* giuridico ai candidati che risulteranno vincitori, ma solo all'attribuzione della fascia retributiva superiore rispetto a quella già posseduta, con mantenimento dell'area funzionale di appartenenza, con decorrenza del 1° gennaio 2008, per premiare il maggior grado di abilità professionale a tale data dimostrato dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza. Ciò in coerenza con quanto disposto dagli artt. 82 e 83 del CCNL Comparto Agenzie fiscali che, nel disciplinare gli sviluppi economici all'interno dell'area, così dispongono : " Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, disciplinata nel capo II, art. 17, deve corrispondere all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità

<sup>1</sup> A questa procedura, in particolare, ha partecipato il ricorrente.

professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza". (art. 82, comma 1, CCNL). " Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia nel limite delle risorse esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 85...nel rispetto...dei criteri generali previsti dal presente CCNL all'art. 83 ( procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico) ". (art. 82, comma 3, CCNL).

" I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno... ( art. 83, comma 2, CCNL).

**Poiché in base alla citata normativa contrattuale " lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia", assolutamente corretta risulta l'individuazione del 31 dicembre 2009 – data di stipula, in sede di contrattazione integrativa, dell'accordo che ha individuato i titoli valutabili e i punteggi attribuibili nell'ambito delle procedure selettive in parola – quale data alla quale ancorare il possesso del requisito di partecipazione consistente nell'essere in organico presso l'Agenzia delle dogane.**

**Per concludere: al fine della partecipazione alle citate procedure selettive per lo sviluppo economico all'interno dell'area di appartenenza, non è richiesta la permanenza in servizio dei candidati fino alla data di pubblicazione della graduatoria perché il diritto di partecipare si acquisisce al momento della stipula, in sede di contrattazione integrativa, dell'accordo che " attua" lo sviluppo economico, individuando i criteri di svolgimento delle relative procedure.**

Tale principio è peraltro coerente con la circostanza che la procedura selettiva oggetto del presente gravame non è finalizzata a coprire posizioni funzionali vacanti nell'organico dell'Amministrazione precedente, ma solo a riconoscere una progressione economica nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, con effetto dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2008, ai dipendenti che abbiano dimostrato di aver raggiunto, a tale data, il maggior grado di abilità professionale nell'espletamento delle funzioni proprie dell'area stessa.

Non è pertanto, richiesta, quale requisito di partecipazione, la permanenza nell'organico dell'Agenzia fino alla data di approvazione della graduatoria – dato che i vincitori non devono "coprire il posto", contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – essendo prescritta a tal fine solo l'appartenenza all'organico dell'Agenzia alla data della stipula, in sede di contrattazione integrativa, dell'accordo che ha "attuato" lo sviluppo economico, ossia nel caso di specie, al 31 marzo 2009.

Dalle argomentazioni sin qui esposte risulta la correttezza e legittimità della graduatoria impugnata con il ricorso in trattazione.

Da ultimo, si contesta la singolare richiesta istruttoria formulata dal ricorrente, volta ad ottenere " la condanna di quest'Agenzia ad esibire l'elenco completo dei funzionari collocati nelle graduatorie di merito di cui trattasi, riguardanti i passaggi dalla posizione retributiva F1 alla posizione retributiva F2 della seconda Area, e non più presenti nei ruoli dell'Amministrazione alla data della pubblicazione delle citate graduatorie".

A tale riguardo, occorre rilevare che controparte non ha ottemperato all'onere della prova che incombe sulla parte attrice, visto che l'unico documento allegato non è di per sé risolutorio, in

quanto si riduce ad un'elencazione indistinta di funzionari di svariate qualifiche. In realtà, avrebbe già dovuto indicare i nominativi dei funzionari cancellati dal ruolo, da espungere dalla graduatoria. Sicchè sarebbe stato poi onere dell'Amministrazione convenuta, dimostrare il contrario.

Oltre a ciò, va ulteriormente evidenziato che il ricorrente, al di là delle argomentazioni di natura eminentemente teorica, su cui fonda la sua domanda, ignora e non dimostra un dato di primaria importanza ai fini del giudizio: vale a dire se, pur espungendo dalla graduatoria in argomento, tutti i dipendenti cessati dal ruolo dell'Agenzia, conseguirebbe, con certezza, una posizione utile ai fini della progressione economica.

**E' di tutta evidenza che in caso di esito negativo, la presentazione del ricorso si risolverebbe in un inutile formalismo, dal momento che l'Amministrazione non potrebbe, in ogni caso, proclamare il dipendente vincitore della procedura. Pertanto, il giudizio risulterebbe strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent. 13-01-2012, n. 392; Cass. 23 novembre 2011 n. 24434; Cass. 23 dicembre 2009 n. 27151).**

Ciò determinerebbe in capo al ricorrente la carenza di interesse a contestare la graduatoria, poiché nessun vantaggio lo stesso potrebbe trarre dalla caducazione dell'atto impugnato.


Tutto ciò premesso, voglia l'Ill.mo Giudice accogliere le seguenti :

### CONCLUSIONI

- 1) Disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
- 2) Rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto assolutamente infondate nel merito;
- 3) Condannare il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio.

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti riportati nell'indice del fascicolo.

**Il Direttore Interregionale  
Dott. Alberto Lipecchio**



# TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Centro direzionale - Torre A

Udienza del giorno 3/10/2012

Numero di R.G. 53361/2011

Tenuta dal Giudice dr.ssa LUCARINO Alessandra

assistito dal sottoscritto cancelliere

## VERBALE DI CAUSA TRA:

Ricorrente: DI DOMENICO MICOLA

Resistente: AGENZIA DUE DOGANE

Sono presenti le parti ricorrenti per parte M. Piorolano e S. Piarone le quali  
sottoscrivono ed espongono il ricorso notificato di cui chiedono l'accoglimento. Si  
espongono e chiedono l'avverso dedotto in punto notificato in fatto e diritto  
il ricorso in particolare che si tratta nella specie di vero e proprio concorso  
presso in punto i criteri di valutazione non risultano solo l'anzianità di servizio, ma  
anche i requisiti professionali e la presenza di titoli di studio, facendo il ricorso ai decreti  
del DPR 3/57. Tra Allegato elenco dei funzionari non presenti nei resi-  
stenti della Dogana al momento della pubblicazione della graduatoria, elenco  
che forma parte integrante del presente verbale e che spiega l'elenco più esito  
del fascicolo di parte. Insieme per le richieste di ambizione oltre alle  
organici della Dogana ex art. 20 cpc in punto concernenti i funzionari  
assai meno felicitati dal servizio. Si subisce chiedendo quindi  
la disamina e decisione. E' presente in più della parte favorevole  
il dott. Felicitato Giordano.

Sono presenti un difeso e rappresentanza della Dogana delle  
dogane - per delega del Direttore Interregionale per la  
Campania e la Calabria (nota prot. 28412 del 25/09/2012 e  
nota prot. 29001 del 01/10/2012) la dott.ssa Giovanna  
Amendola e la dott.ssa Paola De Pasquale che si riportano  
agli atti offensivi chiedendo il riepilogo del ricorso.

Contestando la produzione in data odierna (30 ottobre 2012) dell'elenco di funzionari cessati dal servizio, perche' ampiamente oltre i termini di legge - Si contesta a tale riguardo la mancanza di istruttoria formale e controparte, in quanto, come gia' evidenziato nella memoria di costituzione, il comune avrebbe dovuto gia' fornire i nominativi dei funzionari appartenenti alla Seconda Area - F2, presenti nelle graduatorie, ma cessati dai ruoli dell'Agenda delle dogane all'atto della pubblicazione delle graduatorie; e non puo' pretendere che tale trascritto ematico sia posto a carico dell'amministrazione, nel modo da sovvenire il principio di che l'onere della prova e' del concorrente che nella ipotesi in esame non viene un concorso vero e proprio bensì una procedura per gruppi economici all'interno della medesima Area di inquadramento, con la conseguenza che comporta un mero passaggio stabilito ma non un mutamento di mansioni (ai sensi dell'art. 17 del CCNL - Agenzia fiscale 2002/2005). - E' da si evidenzia, infine, che la procedura non è stata contraddistinta dal un esame (come, invece, accade nei concorsi o nei passaggi da Area ad Area) ed, in passaggio al eventuale elemento di merito personale su quello del servizio (cfr. Appello Bologna - Sez. Lavoro sent. 02/05/2011). Del tutto obsoleto è il riferimento al DPR 3/1957 ormai da tempo sostituito dal D. Lgs 165/2001 (nuovo T.O. sul pubblico impiego).

Ala' in via di causa di cui è, all'atto, letti gli atti, ritenuta fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta; considerato che nel caso di specie sussiste una ipotesi di litisconsorzio menomero ai sensi dell'art 102 cpc; ordina e parte convenuta di notificare il ricorso,

le memorie di costituzione ed i verbali di  
causa ai c.d. controinteressati, individuati  
nei candidati inseriti nella produzione  
impugnata e dei quali lo ricorrente  
chiede l'esclusione -

Revoca la causa a tale scopo all'udienza  
del 6/2/2013 ore 10,15 ordinando  
e parte ricorrente di effettuare la  
notifica nei termini di legge

RM



**Passaggio economico dalla II AREA F1 - F2**

<b>Posizione in graduatoria</b>	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2008</b>
33	A. ALBANESE	
10	S. ALFANO	
124	G. M. ANICITO	
323	L. BALDONI	
156	C. BERLOFFA	
942	N. BILGINI	
646		N. BILGINI
183	R. BISIACCHI	
308	M. C. BON	
538	P. BONELLI	
231		P. BONELLI
940	A. A. BONITO	
644		A. A. BONITO
642	R. BOTTARO	
337		R. BOTTARO
305	M. BRENZAN	
622	R. BRIGIDA	
317		R. BRIGIDA
151	E. BRONDA	
318	M. BRUNA ROSSO	
315	G. CANNOVA	
726	G. CAROLLO	
423		G. CAROLLO
204	G. CARTA	
41	A. CAVALLO	
62	B. CELANO	
245	A. CINQUEGRANA	
643	S. CIVITENGA	
338		S. CIVITENGA
716	N. CONFORTI	
412		N. CONFORTI
715	F. CORICA	
411		F. CORICA
195	M. COSENTINO	
714	V. COVELLI	
410		V. COVELLI
307	V. CRIMELA	
164	S. DANARO	
167	R. DEGRASSI	
134	L. DURANTINI	
943	A. M. D'ALESSIO	
647		A. M. D'ALESSIO
386	C. D'ALESSIO	
71		C. D'ALESSIO
951	A. D'ANDREAGIOVANNI	
655		A. D'ANDREAGIOVANNI
981	P. FABIANO	
686		P. FABIANO



137	P.FERRANTE	
975	V. FORMISANO	
680		V. FORMISANO
40	E. GATTONE	
5		C. GAUDIO
466	C. GENTILE	
157		C. GENTILE
654	R. GENTILE	
348		R. GENTILE
322	P. GHETTI	
939	G. IMPELLIZZERI	
643		G. IMPELLIZZERI
324	E. IOZZELLI	
309	I. LOMBARDI	
583	L. LUTRI	
395		L. LUTRI
3		D. G. MALINI
350	F. MARCHITELLI	
36		F. MARCHITELLI
459	O. MARINI	
150		O. MARINI
563	M. MIDANA	
258		M. MIDANA
437	M. L. MONETTI	
128		M. L. MONETTI
202	V. MORACE	
463	A. MORELLI	
154		A. MORELLI
952	F. ORMAS	
656		F. ORMAS
644	N. G. PAGLIALUNGA	
338		N. G. PAGLIALUNGA
119	P. PASINA	
35	D. PETRINI	
936	R. PIERSANTE	
640		R. PIERSANTE
64	S. PINTABONA	
560	F. N. PISCIONERI	
254		F. N. PISCIONERI
262	C. PIVETTA	
979	D. RADOGNA	
684		D. RADOGNA
23	L. RAGNI	
770	W. RIGUCCI	
471		W. RIGUCCI
541	A. RIZZO	
336		A. RIZZO
213	M. G. RIZZO	
304	A. SMIMMO	
139	G. SPEDICATO	

400	Q. SPIRI	
86		Q. SPIRI
360	S. STOPPINI	
45		S. STOPPINI
462	R. TERSIGNI	
153		R. TERSIGNI
207	G. TERRIBILE	
938	N. VASSALLO	
642		N. VASSALLO

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZ: LAVORO E PREVIDENZA**  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
Napoli, 1...1. OTT. 2012



**E. CANCELLIERE**

A handwritten signature in black ink, written over the printed name "E. CANCELLIERE".

Tribunale civile di Napoli- Sezione Lavoro

Dott.ssa Lucarino - ud. 6.2.2013

RG: 53341/2011

Gli avv.ti Elisabetta Pianese, C.F. PNSLBT77S69B963A e Maria Giordano,  
C.F. GRDMRA74B43F839J, domiciliati in Napoli alla P.zza Bovio, 22 - PEC  
[maria.giordano@pecavvocatinola.it](mailto:maria.giordano@pecavvocatinola.it)

PREMESSO CHE

- Con ordinanza del 3 ottobre 2012 Codesto Ill.mo Giudice ha disposto la notifica del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione e del verbale di udienza a tutti i controinteressati indicati da parte ricorrente, ai sensi dell'art.102 c.p.c.;
- Tale notifica risulta eccessivamente onerosa a causa dell'elevatissimo numero di controinteressati; inoltre la stessa è estremamente difficoltosa atteso che dalle graduatorie non risultano gli indirizzi dei controinteressati e quelli che eventualmente l'Agenzia delle Dogane potrebbe fornire, non sarebbero aggiornati, posto che trattasi di soggetti non più presenti nei ruoli dell'Amministrazione;
- Quanto ordinato potrebbe essere adempiuto con notifica da effettuarsi presso la *Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale Personale e Organizzazione - via M. Carucci, 71 - 00143 Roma*, la quale provvederebbe a sua volta a darne comunicazione agli interessati con le medesime modalità - ossia con la pubblicazione sul sito internet [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) alla sezione *Concorsi e Mobilità* - con le quali è stato pubblicizzato il bando di concorso;
- La modalità sopra suggerita è già prevista nel bando di concorso quale mezzo di notifica ai concorrenti collocatisi ex-aequo della data e della sede di svolgimento

della prova teorica-pratica [cfr. art. 4, co.5, Bando di Concorso allegato in atti al procedimento];

- Ciò consentirebbe una maggiore celerità del procedimento in atto senza alcun aggravio di spese a carico delle parti processuali e dello stesso Organo Giudicante.


Per quanto sopra gli istanti

CHIEDONO


di ordinare la notifica del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione e del verbale di udienza all'Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale Personale e Organizzazione - via M. Carucci, 71 - 00143 Roma - sezione Concorsi e Mobilità, che provvederà, a sua volta, alla pubblicazione sul sito internet [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it).

Con osservanza.

Avv. Maria Giordano



Avv. Elisabetta Pianese



Mi, letto l'istanza che precede,  
visto l'art 151 cpc,  
autorizzo l'effettuazione delle notifiche  
con le modalità sopra indicate, entro il  
4/1/2013 -

Napoli, 31/10/2012

Avv.  
Pianese



RELATA DI NOTIFICA AD ISTANZA DEL M. AN. IT. E. STANESSE  
E SP. CUSORDANO S. NOTIFICHI A,

AGENZIA DELLE DOCCANE, DIREZIONE CENTRALE  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONCORSI  
E MOBILITA', IN PERSONA DEL FEGIALE DAPP. 10  
P. T. CON SEDE IN ROMA VIA SP. GARUCCINI

**UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE**  
**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
CANCELLERIA UFF. CIV. SEZ. I  
Via S. Lucia, 10 - 80138 NAPOLI  
Tel. 081/42111 - Telefax 081/42111

28 NOV 2012

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CANCELLERIA UFF. CIV. SEZ. I  
Via S. Lucia, 10 - 80138 NAPOLI  
Tel. 081/42111 - Telefax 081/42111

